

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 febbraio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **71esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata alla Certificazione Unica 2022, mentre nell’ambito della sessione “**caso operativo**” sono state analizzate le nuove spese eleggibili al **credito d’imposta formazione 4.0**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, infine, è stato esaminato il tema dell’**inapplicabilità** delle **sanzioni** per le **violazioni formali** regolarizzate prima dei controlli.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E STATO AVANZAMENTO LAVORI

2. SUPERSISMABONUS ACQUISTI: FINO A QUANDO È RICONOSCIUTA L’AGEVOLAZIONE?

1. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ: ESERCIZIO DI COMPETENZA

10

Certificazione Unica e percettore deceduto

Se il percettore delle somme è deceduto la Certificazione Unica va comunque rilasciata? A chi?

D.T.

Come chiariscono le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2022, in caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "dati anagrafici" i dati relativi al defunto.

Diverse istruzioni devono essere invece seguite nel caso in cui le somme siano state corrisposte agli eredi/legatari.

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi prospettata, infatti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Tuir, i redditi sono tassati separatamente nei confronti degli eredi/legatari che li hanno percepiti. In tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte "Dati fiscali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, mentre l'importo delle ritenute operate deve essere indicato al successivo punto 9;
- nel punto 8 "categorie particolari" deve essere riportato il codice Z.

9

Fruizione del credito d'imposta formazione 4.0

In quante quote annuali di pari importo va ripartito il credito d'imposta formazione 4.0 maturato nel 2021?

M.P.

Fra i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 il credito formazione 4.0 è l'unico a non prevedere, ad oggi, una fruizione ripartita in quote annuali.

La disciplina del credito formazione 4.0 infatti è dettata dall'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017, che, al comma 50, prevede che sia "utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Il credito d'imposta è dunque compensabile in F24, col codice tributo 6897 e anno di

referimento pari all'anno di maturazione del credito, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, come precisato dall'articolo 5, comma 4, D.M. 04.05.2018.

8

Certificazione unica e contribuenti forfettari

Se si ricevono fatture da soggetto forfettario in reddito di impresa (ad esempio per acquisto di toner o cancelleria) è necessario fare certificazione unica?

S.N.B.D.S.

Devono essere riportati nella Certificazione Unica soltanto i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari che, pur essendo assoggettabili a ritenuta, sono stati corrisposti senza la suddetta ritenuta in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 67, L. 190/2014.

I compensi che, invece, ordinariamente non sarebbero soggetti a ritenuta non devono essere accolti nella Certificazione Unica, pur se il percipiente è un contribuente che ha aderito al regime forfettario.

7

Mancata integrazione della fattura: è una violazione formale?

Una società di capitali ha ricevuto alcune fatture da un soggetto passivo intracomunitario e le ha registrate, applicando correttamente l'Iva, nel registro acquisti e nel registro vendite.

La società non ha integrato fisicamente le fatture con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta: tale inosservanza rientra tra le violazioni meramente formali di cui all'articolo 6 co. 5-bis D.Lgs. 472/1997?

P.F.

L'omessa integrazione del documento ricevuto dovrebbe rientrare tra le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 6 D.Lgs. 472/1997 in quanto si tratta di una violazione che non incide sulla quantificazione delle imposte dovute e non compromette l'attività di controllo, considerato che le fatture sono state contabilizzate nei registri Iva acquisti e vendite in maniera corretta.

Qualora non venisse riconosciuta la natura meramente formale della violazione, in fase di verifica potrebbe essere irrogata la sanzione correlata all'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile (da euro 500 a euro 20.000) disciplinata dal comma 9 bis dell'articolo 6 D.Lgs. 471/1997.

Tale violazione può essere regolarizzata ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (circolare 16/E/2017).

6

Superamento dei massimali di costo specifici: effetti

Cosa succede se il tecnico asseveratore giudica non congrui i prezzi applicati? L'asseverazione viene negata in toto oppure viene riconosciuta solo fino all'importo dei prezziari regionali? Con quali effetti su sconti in fattura e cessione del credito?

B.M.

In questi casi l'ammontare massimo della detrazione è calcolato tenendo conto dei massimali di costo specifici.

5

Decreto Prezzi del Mite: decorrenza delle novità

Siamo sicuri che sia sufficiente presentare la richiesta del permesso di costruire per applicare i vecchi criteri e non sia necessario l'inizio lavori? Vedi decreto requisiti.

P.D.

In effetti, all'epoca, il Decreto Requisiti stabilì regole diverse, prevedendo che le nuove regole trovassero applicazione per gli interventi iniziati a far data dalla sua entrata in vigore.

Il nuovo decreto prezzi del Mite invece, espressamente individua la sua data di entrata in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilendo che le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore.

#4

Prezzi massimi per gli interventi: opzione esclusa per il contribuente

Il termotecnico mi dice che per i lavori che devo fare sono più convenienti i prezzi del decreto? Posso applicarli anche se ho già presentato Cilas?

E.G.

Nel caso prospettato, essendo già stata presentata la Cilas, non si ritengono applicabili le previsioni del Decreto prezzi del Mite.

Si ritengono quindi ancora applicabili i prezziari Dei o i prezziari regionali, non essendo riconosciuta al contribuente una facoltà di scelta dei limiti ritenuti “più convenienti”.

3

Attestazione di conformità e stato avanzamento lavori

Agevolazioni edilizie=Nel visto di conformità che faccio oggi per presentare Opzione per la cessione/sconto per i pagamenti del 2021, non posso avere l'Asseverazione che viene fatta a fine lavori (giugno 2022). Debbo integrare il visto ex post a giugno?

S.A.P.F.

Come chiarisce l'articolo 3, comma 4 ter, D.M. 28.02.2017 n. 58, al fine di usufruire dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in caso di interventi riconducibili al c.d. “sismabonus”, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento dei lavori redigendolo secondo uno specifico modello contenuto nell'allegato allo stesso Decreto. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso.

Con riferimento, invece, alle disposizioni in materia di superbonus, merita di essere richiamato l'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020, in forza del quale l'asseverazione deve essere rilasciata non solo al termine dei lavori, ma anche per ogni stato di avanzamento dei lavori.

2

Supersismabonus acquisti: fino a quando è riconosciuta l'agevolazione?

Un contribuente vorrebbe comprare una casa a Napoli oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un'impresa che venderà gli immobili nel 2024 oppure nel 2025.

il contribuente potrà usufruire del sisma bonus acquisti? Potrà fare la cessione?

M.C.

Con la risposta all'interrogazione parlamentare 09.02.2022 n. 5-07471 è stato chiarito che il supersismabonus acquisti al 110 per cento è riconosciuto soltanto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per gli acquisti effettuati nel periodo che va dal 01.07.2022 al 31.12.2024 si ritiene comunque riconosciuto il sismabonus acquisti, ma nella misura "ordinaria" del 75% o dell'85%.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 L. 234/2021) la possibilità di optare per la cessione del credito/lo sconto in fattura è possibile anche per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

1

Rilascio del visto di conformità: esercizio di competenza

Un'impresa ha ultimato lavori su un proprio immobile per "bonus facciate" entro il 31/12/21. Asseverazione e visto rilasciati nel 2022.

Considerato che l'impresa detrae per competenza, è possibile detrarre visto e asseverazione nel 2021?

S.A.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir, "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

Pur non essendo stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene pertanto che i compensi riconosciuti per l'asseverazione e il visto di conformità debbano essere imputati, per competenza, nel periodo in cui le prestazioni sono state ultimate, ovvero nel 2022.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

